SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1501)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CAROLLO, DE CINQUE, DEGOLA, CENGARLE, CUMINETTI, ABIS, GALLO, MASCARO, PACINI, GUSSO, BONIFACIO, D'AMELIO, VITALONE, ANGELONI, COLOMBO Vittorino (V.), SCARDACCIONE, MURMURA, FOSCHI, BASTIANINI, RUFFINO, DI STEFANO e NEPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1985

Modifiche all'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, sulla sanatoria edilizia e successive integrazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge consta di un articolo unico diretto a svincolare la domanda di sanatoria dall'obbligo della presentazione, unitamente ad essa, all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria per l'accatastamento, il che sta provocando gravi disagi alle categorie interessate. L'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale di tale documentazione dovrebbe comunque essere dimostrata al Comune all'atto del rilascio della concessione o autorizzazione in sanatoria.

Si prevede, in ogni caso, che non si verifichi silenzio-assenso qualora non si provi anche l'avvenuta presentazione della documentazione per l'accatastamento all'UTE.

Le ragioni della modifica proposta sono da ricercarsi nella consapevolezza delle difficoltà che incontra il cittadino che voglia chiedere il condono perchè, nella maggior parte dei casi, il catasto non è in grado di far fronte alle richieste in tempo utile.

In tal modo pur non spostando il termine per la sanatoria, essendo i cittadini tenuti al versamento della rata dell'oblazione nell'anno in corso, si vuole dilazionare la presentazione delle domande di accatastamento in un tempo più lungo, in modo da consentire una più equilibrata distribuzione nel tempo delle pratiche catastali necessarie.

In tal modo gli uffici catastali dovrebbero essere posti in condizione di operare senza eccessive difficoltà, e la legge n. 47 del 1985 può rivelarsi un fondamentale strumento per aggiornare il catasto edilizio urbano, evitando procedure eccessivamente frettolose.

Il primo comma dell'articolo unico, inoltre, prevede un brevissimo spostamento del termine per la presentazione della domanda di sanatoria da fine novembre a fine dicembre per facilitare i cittadini ed evitare che il termine per la presentazione della prima rata del condono coincida con quello dell'autotassazione.

Tali modifiche, che non snaturano l'impianto complessivo della legge, ne rendono più agevole l'applicazione, dando agio al cittadino di svolgere le complesse procedure previste per la sanatoria ed agli uffici la possibilità di smaltire senza affanno la massa di lavoro sopravvenuta.

Si raccomanda pertanto l'approvazione del presente disegno di legge.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(Edilizia e urbanistica)

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

All'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, così come modificato dal decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, e dall'articolo 6 del decreto-legge 20 settembre 1985, n. 477, sono apportate le seguenti modifiche:

al primo comma, il termine del 30 novembre 1985 è prorogato al 31 dicembre 1985;

al terzo comma, la lettera *e*) è soppressa;

al nono comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e della prova dell'avvenuta presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento »;

al dodicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « e alla presentazione all'ufficio tecnico erariale della documentazione necessaria all'accatastamento ».